

1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 272/A X Legislatura



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **128** del 14/07/2016

Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale n.24/12 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".

Alia

Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge di modifica della legge regionale n. 24/2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali " disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti

Il presente schema di legge si propone la finalità di introdurre una nuova governance della gestione del ciclo dei rifiuti che possa portare a compimento il piano regionale dei rifiuti vigente e comunque che possa definitivamente realizzare tutta l'impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

L'attuale struttura del governo del ciclo dei rifiuti si fonda sull'individuazione di ambiti territoriali ottimali di dimensione provinciale e di ambiti territoriali sub provinciali finalizzati all'organizzazione dei servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

La normativa regionale relativa alla *governance* del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3-bis del d.l. 138/2011 e ss.mm.ii, deve coordinarsi con quanto disposto dall'art. 14 c. 27 del d.l. 78/2010, il quale attribuisce il compito relativo a "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani" ai Comuni, quale una delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

La struttura così delineata ha mostrato sin dalla sua prima applicazione alcune criticità nel raggiungimento delle finalità attribuite dalla normativa agli organi di governo (OGA ed ARO).

In particolare, gli OGA, ai quali sono attribuite le competenze relative all'impiantistica, hanno presentato delle criticità riconducibili all'assenza di personalità giuridica degli Organi, costituiti con convenzione ex art. 30 TUEL, e pertanto non dotati di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile, ed inoltre a problematiche gestionali e decisionali negli organo assembleari dei Comuni che hanno di fatto impedito la realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo.

A tali problematiche si aggiungono le criticità atinenti alla struttura tecnico-amministrativa degli OGA, organizzata e composta dal personale condiviso dai Comuni associati, in virtù delle caratteristiche intrinseche dell'OGA, ma privo di fatto di una struttura complessa e permanente idonea all'attuazione degli indirizzi.

Da una ricognizione effettuata presso ogni singolo ambito territoriale ottimale emerge con evidenza una carenza impiantistica sia per quanto concerne il rifiuto urbano indifferenziato (a titolo esemplificativo la provincia BAT è del tutto sprovvista dell'impianto di trattamento meccanico biologico) sia il rifiuto urbano differenziato in particolare della frazione organica (sempre a titolo esemplificativo la emergenza venutasi a creare a seguito della chiusura dell'impianto ubicato a Lucera che ha determinato la destinazione di tali rifiuti ad impianti ubicati nelle regioni del centro e nord Italia non sussistendo nel territorio regionale altri impianti con capacità per trattare la Forsu prodotta dai Comuni pugliesi).

Gli organi governo a cui sono attribuiti i compiti di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rsu, gli ARO, hanno manifestato alcune criticità nel perseguimento delle finalità prescritte dalla normativa, principalmente di natura temporale.

Nello specifico, così come descritto per gli OGA, gli ARO sono stati costituiti mediante convenzione ex art. 30 TUEL ovvero Unione ex art. 32 TUEL, presentando delle problematiche legate alla tempistica di attuazione della normativa regionale e, in alcuni casi, all'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi unitari, caratterizzati da adempimenti tecnico-amministrativi complessi per gli ARO, nella maggior parte dei casi privi di personalità giuridica e pertanto aventi le stesse restrizioni dell'OGA, seppure con effetti meno rilevanti.

Inoltre, ulteriori criticità dell'impianto normativo attuale sono rappresentate dall'assenza di una norma transitoria per l'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello comunale, nelle more dell'avvio dei servizi unitari di ARO, la quale di fatto ha indotto i Comuni ad interpretazioni erronoe della normativa vigente in materia di contratti pubblici in combinato con la normativa regionale, in alcuni casi attraverso l'adozione reiterata di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL con proroghe di contratti di servizio.

Risulta necessario, inoltre, in linea con le pronunce della Corte Costituzionale che i poteri sostitutivi attribuiti alla Regione nei confronti degli ARO inadempienti siano esplicitati dalla legge regionale con



definizione dei presupposti sostanziali e procedurali tese al rispetto dell'autonomia locale ai sensi dell'art. 114 della Carta Costituzionale.

Alcune delle criticità su esposte sono state altresì cristallizzate dalla deliberazione n. 215 dell'ANAC del 2 marzo 2016, che, pur evidenziando il compimento di un percorso di attuazione del modello organizzativo e gestionale dei servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in linea anche con le prossime disposizioni normative, evidenzia la necessità di adottare misure di accelerazione riguardanti l'aspetto gestionale ed operativo.

Per far fronte alle gravi criticità rappresentate il Presidente ha proceduto con proprio decreto n. 114 in data 29.2.2016 al Commissariamento di tutti gli Organi di Governo nelle more della modifica della legge regionale con specifico riferimento alla *governance* della gestione del ciclo dei rifiuti.

Tale modifica risulta non differibile anche in considerazione dell'ulteriore criticità che ha interessato la provincia di Brindisi, oggetto di misure straordinarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati dal giorno 12 luglio 2016 presso gli impianti di recupero di energia ubicati in Emilia Romagna in forza di quanto disposto dall'art. 35 comma 6 d.l. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 c.d. "sblocca Italia" e comunque anche in virtù della disponibilità del Presidente della Regione Emilia Romagna.

Pertanto il presente disegno di legge modifica innanzi tutto la perimetrazione dell'ambito territoriale ottimale individuando il territorio regionale, quale dimensione ottimale per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e conseguentemente modifica anche l'organo di governo e l'assetto organizzativo dello stesso istituendo l'Agenzia regionale che avrà i compiti propedeutici all'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani in modo da consentire la chiusura del ciclo.

L'introduzione di questa misura consente di perseguire le finalità della normativa vigente concernente l'omogeneizzazione degli standard tecnici ed economici dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, nonché la costituzione di un Ente, ovvero l'Agenzia, dotato di una struttura tecnico-amministrativa dedicata alla realizzazione dell'impiantistica, alla disciplina dei flussi di rifiuti ed all'espletamento delle procedure di affidamento, le cui modalità saranno individuate dai Comuni nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tale impianto normativo, tra l'altro, mira a ottimizzare l'attività gestionale relativa all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, attraverso l'attribuzione all'Agenzia dei compiti attinenti all'espletamento degli affidamenti dei servizi predetti, consentendo in tal modo una forma di controllo delle procedure più organica, unica, e a tutela della concorrenza e trasparenza nel rispetto delle normative nazionali vigenti nonché delle determinazioni delle Autorità competenti di controllo.

In sede di prima attuazione, sono confermate le perimetrazioni ARO ex DGR 2147/2012 e ss.mm.ii., che saranno essere oggetto di verifica ed accorpamento in Aree Omogenee per il perseguimento degli obiettivi predetti e della deframmentazione dei contratti di servizi di igiene urbana.

In riferimento ai poteri sostitutivi vengono introdotte le modalità di espletamento degli stessi da parte dei Commissari ad acta, nominati con deliberazione di Giunta regionale, al fine di consentire forme di consultazione idonee a favore dei Comuni, titolari delle funzioni relative ai servizi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, limitando l'adozione di atti monocratici da parte del Commissario a vantaggio dell'autonomia degli Enti locali.

L'introduzione di disposizioni relative alla gestione della fase transitoria degli affidamenti dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello comunale, nelle more dell'avvio del servizio unitario, è volta ad estinguere le criticità dovute all'utilizzo continuato di ordinanze contingibili ed urgenti nonché di affidamenti diretti da parte dei Comuni.

In relazione all'impiantistica ed alla disciplina dei flussi, il presente disegno di Legge prevede l'attivazione immediata dell'Agenzia, quale accorpamento degli OGA aventi dimensione provinciale, e già commissariati con Decreto del , la cui gestione nel breve-medio periodo sarà affidata ad un Commissario ad acta nominato con decreto dal Presidente della Giunta Regionale, il quale espletterà le



funzioni attinenti all'attivazione dell'Agenzia, quali la costituzione degli organi previsti (Assemblea dei delegati, Consiglio di bacino...) e della struttura tecnico-amministrativa al fine di consentire il pieno funzionamento a regime dall'Ente per assolvere agli indirizzi del Consiglio di Bacino e dell'Assemblea dei delegati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto; inoltre al Commissario sono demandate le funzioni attribuite con Decreto n. 114 del ai Commissari degli OGA, nonché i compiti attribuiti all'Agenzia dal presente disegno di legge.

Tale disposizione rappresenta una misura di accelerazione dell'avvio della nuova *governance* volta a strutturare l'Agenzia, rendendola operativa nel breve termine per i Comuni titolari delle funzioni, nonché a dare immediata attuazione al PRGRU estinguendo le criticità presenti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

Infine viene istituita la gestione stralcio per la formale cessazione dei Consorzi ex ATO soppressi e per consentire una trattazione organica e completa della situazione debitoria e creditoria degli Enti citati.

Sulla scorta di quanto innanzi esposto si propone con il presente disegno di legge di procedere alle seguenti modifiche della legge regionale n. 24 del 20.08.2012 :

Individuazione dell'Ambito Territoriale Ottimale nell'intero territorio regionale –art 2 ;

Individuazione di perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati- art. 8 -

Istituzione dell'Agenzia della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile. - art. 9

All'Agenzia partecipano la Regione, tutti i comuni e la città metropolitana ed ha i seguenti compiti :

L'Agenzia provvede all'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Inoltre: a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predisporre lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predisporre i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici. Assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore e) predisporre le linee guida della Carta dei Servizi.

Organi dell'Agenzia – art 10

- a) Presidente nominato dall'Assemblea dei delegati ha la rappresentanza legale dell'ente
- b) Direttore Generale nominato dalla Giunta regionale ha la responsabilità della gestione tecnica , amministrativa e contabile –art 10 bis
- c) Consiglio di Bacino cui fanno parte i Comuni della Provincia art. 10 ter
- d) Assemblea dei delegati composta da un rappresentante di ogni consiglio di bacino art. 10 quater


Disciplina dei poteri sostitutivi – art. 14 bis



Attivazione dell'Agenzia – in continuità con quanto disposto dal Decreto n. 114 del 29/2/2016, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina il Commissario ad acta dell'Agenzia.

Il presente schema di disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e, dunque, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della l.r. n. 28 del 16/11/2001.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente
Dott. Domenico Santorsola



Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali". Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti

Art. 1
(Modifiche all'art. 1)

- 1. Al comma 2, dopo le parole "rilevanza economica", aggiungere le parole "del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di trasporto pubblico locale".
- 2. Il comma 3 è abrogato.
- 3. Al comma 4, dopo le parole "erogati all'interno", cassare le parole "di ambiti territoriali ottimali /ATO)" aggiungere le parole "dell'ambito territoriale ottimale".
- 4. Il comma 7 è abrogato.

Art. 2
(Modifiche all'art. 2)

- 1. Al comma 1, dopo le parole "e assimilati" cassare le parole da "gli ATO" a "esercizio finanziario 2011)" e sostituirle con le parole "l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale".
- 2. Il comma 2 è così sostituito:
"2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di settore, sentita l'Autorità. L'ATO ha estensione minima di 350.000 utenti o inferiore solo se coincidente con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitana. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia rispetto ai limiti innanzi indicati, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio."

Art. 3
(Modifiche all'art. 3)

- 1. Il comma 2 è così sostituito:
"2. Per ciascun settore sono predisposti dalla Autorità competente, ovvero dall'Agenzia, gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi."

Art. 4
(Modifiche all'art. 8)

- 1. Al comma 1, dopo le parole "modificazioni e integrazioni", cassare le parole da "del piano" a "della presente legge" e aggiungere le parole "e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani".
- 2. Al comma 3:
 - a. cassare le parole "all'interno di ciascun ATO";
 - b. cassare le parole "sub-provinciale";
 - c. cassare le parole "ambiti di raccolta ottimale (ARO)";
 - d. cassare le parole "degli ARO";
 - e. dopo le parole "territoriali di ambito" aggiungere le parole "di dimensione inferiore a quello regionale";
 - f. dopo le parole "e trasporto," aggiungere le parole "denominati Aree omogenee";
 - g. dopo le parole "sono individuati" aggiungere le parole "dalla Regione".
- 3. Al comma 4:



- a. sostituire le parole "la gestione" con le parole "l'individuazione";
 - b. cassare le parole "è organizzato ed erogato prioritariamente all'interno degli ATO";
 - c. dopo le parole "di recupero" aggiungere le parole "da FORSU";
 - d. dopo la parola "riciclaggio" aggiungere le parole "sono organizzati ed erogati";
4. Al comma 5, sostituire le parole "dell'ARO" con le parole "delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3," e dopo la parola "trasporto" aggiungere le parole "ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in *house providing*".
5. Il comma 6 è così sostituito:
 "6. La perimetrazione delle dette aree omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione, sentita l'ANCI.
 In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 2147/2012 e successive modifiche intervenute, nonché gli atti costitutivi degli ARO approvati AI sensi degli articoli 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 5
(Modifiche all'art. 9)

1. L'articolo 9 è così sostituito:

"Art. 9

(Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città Metropolitana. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bari.
2. Gli Organi di Governo a livello provinciale sono soppressi
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.
4. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'Agenzia provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
7. Inoltre la Agenzia svolge i seguenti compiti: a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predisporre lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predisporre i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici. Assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore; e) predisporre le linee guida della Carta dei Servizi.



8. L'Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei Comuni da determinarsi con delibera dell'Assemblea dei delegati."

Art. 6
(Modifiche all'art. 9 bis)

1. Al comma 1:
 - a. sostituire le parole "gli organi di governo d'ambito (OGA)" con le parole "l'Agenzia";
 - b. sostituire le parole "possono stipulare accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei territori interessati" con le parole "può prevedere il ricorso all'utilizzo di impianti privati, operanti sul territorio regionale, in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati stabiliti".
2. Il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 3:
 - a. le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "precedente comma";
 - b. le parole "negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "nell'ambito territoriale ottimale";
 - c. le parole "gli OGA interessati" sono sostituite dalle parole "L'Agenzia".

Art. 7
(Modifiche all'art. 10)

1. L'articolo 10 è così sostituito:
"Art. 10
(Organi e Statuto dell'Agenzia)
 1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) Presidente
 - b) Direttore Generale
 - c) Consiglio di Bacino
 - d) Assemblea dei delegati
 2. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea dei delegati, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca l'assemblea dei delegati ed espleta le funzioni attribuite dallo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 3.
 3. La Giunta regionale, sentito l'ANCI, adotta con Regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'Agenzia recante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite."

Art. 8
(Integrazioni alla legge)

1. Dopo l'art. 10 sono introdotti i seguenti articoli:
 - a. "Art. 10 bis.
(Direttore Generale)
 1. L'Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, che dura in carica per tre anni rinnovabili.
 2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:
 - a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei Servizi e formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di Bacino;

- b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura ad evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
- g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
- h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.

b. "Art. 10 ter.

(Consiglio di Bacino)

1. Per ogni provincia viene costituito il Consiglio di Bacino cui fanno parte i Comuni della Provincia rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati.
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio di Bacino, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato.
3. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4. I Consigli di Bacino hanno le seguenti competenze:
 - a) individuare la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;
 - b) adottare la carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 7 lettera f);
 - c) controllare le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigere una relazione annuale;
 - d) gestire le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
 - e) Esprimere parere sul piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;
 - f) Avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi.

c. "Art 10 quater.

(Assemblea dei delegati)

1. E' costituita l'assemblea dei delegati composta da un rappresentante di ogni Consiglio di Bacino.
2. L'assemblea viene convocata dal Presidente e svolge i seguenti compiti:
 - a) elegge il presidente dell'Agenzia;
 - b) approva la ricognizione delle infrastrutture;
 - c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti;
 - d) approva il bilancio di previsione;
 - e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;
 - f) approva i regolamenti."

Art. 9
(Modifiche all'art. 11)



1. Al comma 1:

- a. le parole "ciascun organo di governo, sentita l'autorità," sono sostituite dalle parole "L'Agenzia";
- b. dopo le parole "e trasporto" cassare le parole "e per ciascun ATO";

- c. le parole "predisposto dall'autorità" sono sostituite dalle parole "predisposto dalla stessa Agenzia".
- 2. Il comma 2 è abrogato.
- 3. Al comma 3:
 - a. le parole da "Lo schema di Carta" a "contenuti minimi:" sono sostituite dalle parole "L'Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:";
 - b. alla lettera a) cassare le parole "l'Organo di governo";
 - c. alla lettera j) dopo il verbo "devono" aggiungere le parole "tendere a";
 - d. al n. 1) della lettera j), dopo la parola "riciclabili" aggiungere le parole " e la loro commercializzazione";
 - e. al n. 3 della lettera j) le parole "che per le frazioni secche indifferenziate sia massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione" sono sostituite dalle parole "la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia".

Art. 10
(Modifiche all'art. 13)

- 1. Il comma 1 è così sostituito:

"1. L'Agenzia ai fini dell'affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11."
- 2. Al comma 3 le parole "dall'Organo di governo" sono sostituite dalle parole "dall'Agenzia".
- 3. Al comma 4.
 - a. dopo le parole "impianti di trattamento," aggiungere le parole "smaltimento e recupero";
 - b. dopo la parola "rifiuti" aggiungere la parola "urbani"
 - c. dopo la parola "indifferenziati" aggiungere le parole "e Forsu da raccolta differenziata";
 - d. dopo le parole "della Regione Puglia" aggiungere le parole "fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province ed alla Città Metropolitana".

Art. 11
(Modifiche all'art. 14)

- 1. L'art. 14 è sostituito dal seguente

" Art. 14
(Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto)

 - 1. Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, ovvero degli ARO, affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici, fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia.
 - 2. La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dell'Agenzia sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, ovvero degli ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.
 - 2.bis I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta Regionale concludono le attività previste nei limiti della presente legge.
 - 2.ter La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta Regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.
 - 2.quater La Regione approva con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei Commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 14 comma 2.



2. quinquies Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all'interno dell'Area Omogenea, ovvero dell'ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di Ambito coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

4. I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'Ambito che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Agenzia è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'Agenzia nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.

5. Gli atti tecnici ed amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'Ambito, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (Gestioni esistenti) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.”.

Art. 12

(Integrazione alla legge)

1. Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 14 bis.

(Poteri sostitutivi)

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali associati in ARO e dell'Agenzia, anche ai sensi dell'art. 200 c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche avviando percorsi di collaborazione con le Prefetture per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

2. La Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, nomina entro sessanta giorni un Commissario ad acta con deliberazione di Giunta avente le funzioni attribuite all'Assemblea di ARO ovvero, l'approvazione degli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ambito di raccolta ottimale, nonché i provvedimenti necessari al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e alla governance di ARO.

3. Il Commissario espleta le funzioni attribuite privilegiando idonee forme di consultazione preventiva dell'Assemblea di ARO stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, avvalendosi eventualmente della struttura tecnico-amministrativa della Regione, dell'Agenzia e degli Enti locali.

Il Commissario condivide preliminarmente con l'Assemblea gli atti predisposti di competenza acquisendo eventuali osservazioni nel rispetto della tempistica definita.



4. La Regione, previa diffida all'Agenzia ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, nomina con deliberazione di giunta entro sessanta giorni un Commissario ad acta avente le funzioni attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 9 commi 6 e 7.

5. Il Commissario espleta le funzioni attribuite all'Agenzia, ovvero ai singoli organi dell'Agenzia, massimizzando il contributo dei Comuni associati nel Consiglio di Bacino di cui all'articolo 10ter e dell'Assemblea dei delegati di cui all'articolo 10 quater.

Le forme di consultazione idonee sono individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 4."

Art. 13

(Modifiche all'art. 16)

1. L'art. 16 è così sostituito:

"Art. 16

(Attivazione dell'Agenzia)

1. L'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU nella fase transitoria attribuendo i compiti previsti dall'art. 9 commi 6 e 7 della presente legge nonché i compiti attinenti all'attivazione dell'Agenzia."

Art. 14

(Modifiche all'art. 24)

1. Il comma 1 è così sostituito:

"1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dall'Ambito di Raccolta Ottimale, fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia."

2. Il comma 2 è così sostituito:

"2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario."

3. Al comma 3 le parole "all'Autorità regionale, agli Organi di governo", sono sostituite dalle parole "all'Agenzia".

4. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. E' istituita la gestione stralcio presso l'Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi. Decorso il termine di cui al comma 3, i poteri per la formale cessazione dei Consorzi soppressi sono trasferiti all'Agenzia."

Art. 15

(Modifiche all'art. 25)

1. Al comma 4 sostituire le parole "è sostituito dall'allegato 2 di cui alla presente legge" con le parole "è sostituito dall'Allegato della presente legge".



Art. 16
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, sono abrogati.

CONSIGLIO REGIONALE
Atti Cons. 272/A ...islatura

